



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila*

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";  
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";  
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";  
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";  
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";  
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";  
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo 1 comma 607;  
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, "Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", ed in particolare gli articoli 2, 5 e 6  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";  
VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;  
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila*

grado, previste dal DPR n. 19 del 2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400, ed in particolare l'articolo 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento, relativamente alle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2018, n. 335, attuativo delle disposizioni concernenti la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell'infanzia presso le sezioni primavera, previste dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia, per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, emanata in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

VISTO il parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2019, n. 1052 e ritenuto di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della legge 143/2004 di reinserirsi nelle graduatorie divenute 'ad esaurimento', anche in ragione delle numerose pronunce giurisdizionali che hanno visto soccombere l'Amministrazione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60 che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

VISTE le domande presentate tramite il portale istanze on line di aggiornamento, reinserimento o trasferimento della posizione;

RICHIAMATI i decreti n. 4667 del 05/05/2022, n.4699 del 06/05/2022 e nn. 4983 e 4984 del 13/05/2022 con i quali sono state depennate dalle GAE le candidate a seguito di sentenza sfavorevole.

RICHIAMATI altresì i decreti nn. 5425 e 5428 del 25/05/2022 con i quali sono state reinserite a pieno titolo le candidate Amicuzi Anna Rita e Ciofani Emilia rispettivamente nelle graduatorie A018 e A019 per la Amicuzi e Scuola dell'infanzia per la Ciofani, a seguito di sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Avezzano;

DEPENNATI coloro che sono stati immessi in ruolo o che hanno rinunciato alla nomina in ruolo nell'a.s. 2021/22 dalla graduatoria dalla quale sono stati individuati per la nomina in ruolo;

DISPONE



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila*

Art.1 La pubblicazione, in data odierna, sul sito istituzionale delle graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo per la provincia dell'Aquila.

Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Art.2 Ai sensi dell'art.12 comma 4 del DM 60/2022, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati a questo Ufficio, tramite mail all'indirizzo [usp.aq@istruzione.it](mailto:usp.aq@istruzione.it) oppure [uspaq@postacert.istruzione.it](mailto:uspaq@postacert.istruzione.it) per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria.

Il Dirigente  
Paola Iachini